

Aggiornamento Data protection, AI, IT e IP

n. 8 / 2024

DATA PROTECTION

12 Agosto 2024 – Commissione UE: fino al 6 settembre 2024 sarà possibile inviare il proprio feedback sull'accordo per il trasferimento dei dati personali UE-USA (Data Privacy Framework) in vista della sua revisione.

10 Agosto 2024 – Garante privacy: FAQ e documento di indirizzo sulla applicazione della normativa in materia di cosiddetto "oblio oncologico" per banche, intermediari finanziari, assicurazioni e datori di lavoro pubblici e privati.

10 Agosto 2024 - Corte di Giustizia UE: un amministratore di sostegno cessato dall'incarico è un terzo esterno, titolare del trattamento, rispetto ai dati personali e deve consentire accesso su richiesta della persona in precedenza rappresentata.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

19 Agosto 2024 – USA: emanata la prima Guida operativa sull'IA destinata al Governo federale per l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione.

10 Agosto 2024 – Garante privacy: adottato il parere favorevole sul disegno di legge del Governo italiano in materia di Intelligenza Artificiale.

CYBERCRIME

10 Agosto 2024 – L'ONU approva una nuova convenzione sulla criminalità informatica, primo strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale in tema di cybercrime.

MERCATI DIGITALI

16 Agosto 2024 - La Commissione UE ha trasmesso una richiesta di informazioni a Meta ai sensi della legge sui servizi digitali (Reg. UE 2065/2022)

INFORMATION TECHNOLOGY

11 Agosto 2024 – Corte di Cassazione: in tema di firma digitale non servono ulteriori accertamenti se l'atto ha estensione pdf.p7m.

DATA PROTECTION

12 Agosto 2024 – Commissione UE: fino al 6 settembre 2024 sarà possibile inviare il proprio feedback sull'accordo per il trasferimento dei dati personali UE-USA (Data Privacy Framework) in vista della sua revisione.

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare contributi per ottenere un feedback pubblico in vista della stesura del primo rapporto a scopo di revisione del quadro UE-USA sulla privacy dei dati (*Data Privacy Framework - DPF*). Come è noto, infatti, la decisione di adeguatezza della Commissione UE adottata nel luglio 2023, e con la quale i trasferimenti dei dati personali dalla UE verso gli USA sono stati liberalizzati per le aziende americane che si certificano al sistema DPF, prevede un riesame periodico, il primo dei quali deve avvenire entro un anno per valutare se tutti gli elementi dell'accordo siano vigenti e applicati. I risultati e le conclusioni del primo riesame saranno presentati dalla Commissione in un rapporto atteso nell'autunno 2024.

Ciascun soggetto interessato può inviare il proprio feedback sul [sito web dedicato](#) fino al 6 settembre 2024.

10 Agosto 2024 – Garante privacy: FAQ e documento di indirizzo sulla applicazione della normativa in materia di cosiddetto "oblio oncologico" per banche, intermediari finanziari, assicurazioni e datori di lavoro pubblici e privati.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le [FAQ](#) sulla recente normativa in materia di cosiddetto oblio oncologico, introdotto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante [Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche](#).

Le FAQ oltre a fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all'oblio oncologico forniscono indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari affinché possano applicare correttamente la nuova normativa, il cui compito di monitoraggio e verifica di corretta applicazione è appunto affidato al Garante privacy il quale in caso di eventuali violazioni della disciplina sulla protezione dei dati potrà infliggere le sanzioni previste dal Regolamento 679/2016 (GDPR).

La normativa sull'oblio oncologico vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all'utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso - senza episodi di recidiva - da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

La legge stabilisce anche particolari tutele per le coppie che presentano domanda di adozione al Tribunale per i minorenni. Il Tribunale, nella selezione delle coppie, non può raccogliere informazioni sulle patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento della patologia - in assenza di recidive o ricadute - o più di cinque anni se la patologia si è manifestata prima del compimento del 21esimo anno di età (la regola vale anche in caso di adozione di minori stranieri).

10 Agosto 2024 - Corte di Giustizia UE: un amministratore di sostegno cessato dall'incarico è un terzo esterno, titolare del trattamento, rispetto ai dati personali e deve consentire accesso su richiesta della persona in precedenza rappresentata.

Il principio di chiarimento interpretativo è stato acclarato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella [sentenza](#) resa nella causa C 461/22.

La vicenda ha coinvolto un avvocato tedesco, che ha svolto per un certo periodo le funzioni di amministratore di sostegno di un suo conoscente. Quest'ultimo, al termine del servizio reso dal legale, ha avviato un'azione contro l'avvocato per ottenere, ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, l'accesso ai propri dati personali, raccolti dall'avvocato stesso durante l'esercizio delle funzioni. Nel corso del procedimento i giudici tedeschi hanno avuto dubbi a proposito della qualifica dell'amministratore di sostegno e cioè a riguardo

della possibilità di attribuirgli il ruolo di “titolare del trattamento”, presupposto necessario per la richiesta di accesso ai dati.

La risposta della Corte Ue distingue l'amministratore di sostegno in servizio (che ovviamente è un rappresentante legale e non terzo esterno) da chi ha svolto il compito in passato ed è cessato.

L'amministratore cessato non è più un rappresentante dell'assistito ed è, quindi, un terzo nei confronti di una persona seguita in precedenza. Inoltre, l'amministrazione di sostegno prestata da un professionista non è attività svolta per scopi esclusivamente personali (alla quale il GDPR non trova applicazione) anche ove il professionista sia scelto – come nel caso – nella cerchia di conoscenti del rappresentato e svolga attività a titolo gratuito. Sulla base di questi ragionamenti, la CGUE ha chiarito che un precedente amministratore di sostegno che abbia esercitato le proprie funzioni a titolo professionale nei confronti di una persona da lui assistita, deve essere qualificato, ai sensi dell'articolo 4 del GDPR come «titolare del trattamento» dei dati personali in suo possesso riguardanti tale persona, ed è quindi tenuto a soddisfare una richiesta di accesso ai dati ai sensi dell'art. 15.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

19 Agosto 2024 – USA: emanata la prima Guida operativa sull'IA destinata al Governo federale per l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione.

Il Dipartimento dei [Servizi Generali all'Amministrazione](#) federale degli Stati Uniti d'America ha reso disponibile la *AI Guide for Government*, una [Guida all'intelligenza artificiale](#) per le agenzie federali USA (già destinatarie dell'Executive Order sull'IA, emanato dal Presidente Biden il 26 ottobre scorso) con lo scopo di supportare i responsabili delle decisioni governative.

La Guida è strutturata in sette Capitoli e fornisce istruzioni operative per la corretta applicazione, lo sviluppo (anche degli investimenti) e l'impiego dell'IA nei processi delle agenzie federali USA.

10 Agosto 2024 – Garante privacy: adottato il parere favorevole sul disegno di legge del Governo italiano in materia di Intelligenza Artificiale.

Il Garante Privacy ha adottato un [parere favorevole](#) sullo schema di disegno di legge governativo sull'IA, recante anche delega legislativa per l'adeguamento al Regolamento Ue sull'Intelligenza Artificiale (n.2024/1689 – AI Act).

Il disegno di legge disciplina ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione dei sistemi e modelli di Intelligenza Artificiale (IA) nei diversi settori della società (sanità, giustizia, lavoro e professioni, sicurezza e difesa nazionale, etc.).

Nel dare il proprio parere favorevole al testo, il Garante ha tuttavia chiesto al Governo di integrarlo in più parti per garantire una maggiore tutela dei dati personali dei cittadini.

In particolare, l'Autorità ha chiesto di introdurre un nuovo articolo per precisare che i trattamenti di dati personali effettuati attraverso i sistemi di intelligenza artificiale devono rispettare la normativa privacy nazionale ed europea. Il testo, inoltre, dovrà essere integrato con uno specifico riferimento a sistemi adeguati di verifica dell'età (c.d. *age verification*) in grado di garantire limitazioni o divieti all'uso dei sistemi di IA da parte dei minori.

Nel caso poi di utilizzo di sistemi di IA in ambito sanitario ad alto rischio, il Garante ha chiesto di indicare particolari limitazioni per l'utilizzo dei dati (conservazione, divieto di trasmissione, trasferimento o comunicazione) e la preferenza per l'uso di dati sintetici o anonimi.

È stato inoltre richiesto di indicare il Garante - come previsto nell'AI Act - quale Autorità competente per i sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio utilizzati ad es. per le attività di law enforcement,



identificazione biometrica remota, riconoscimento delle emozioni, gestione delle frontiere, amministrazione della giustizia e processi democratici.

CYBERCRIME

10 Agosto 2024 – L'ONU approva una nuova convenzione sulla criminalità informatica, primo strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale in tema di cybercrime.

Dopo tre anni di lavori, il comitato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per negoziare una nuova convenzione sulla criminalità informatica ha approvato un progetto di testo della convenzione.

Il progetto di convenzione dovrebbe essere adottato dall'Assemblea generale entro la fine dell'anno, diventando così il primo strumento globale giuridicamente vincolante sulla criminalità informatica.

Questo risultato rappresenta il culmine di uno sforzo quinquennale da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, con il contributo della società civile, delle istituzioni accademiche e del settore privato.

La finalizzazione di questa Convenzione è un passo fondamentale in quanto primo trattato multilaterale anticrimine in oltre 20 anni e la prima Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine informatico in un momento in cui le minacce nel cyberspazio stanno crescendo rapidamente.

Come indicato nella bozza della convenzione, la tecnologia ha creato opportunità per una maggiore portata, velocità e portata dei crimini, dal terrorismo al traffico di droga, alla tratta di persone, al traffico di migranti, al traffico di armi da fuoco e altro ancora.

Il progetto di convenzione – disponibile [qui](#) - fornisce strumenti che rafforzeranno la cooperazione internazionale, gli sforzi di contrasto, l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità in materia di criminalità informatica.

MERCATI DIGITALI

16 Agosto 2024 - La Commissione UE ha trasmesso una richiesta di informazioni a Meta ai sensi della legge sui servizi digitali (Reg. UE 2065/2022)

A seguito dell'interruzione di *CrowdTangle* – il tool per esaminare i contenuti e i dibattiti pubblici sui social media - il 14 agosto 2024, la Commissione UE ha richiesto a Meta di fornire maggiori informazioni sulle misure adottate per rispettare i suoi obblighi di fornire ai ricercatori l'accesso ai dati accessibili al pubblico sull'interfaccia online di Facebook e Instagram, come richiesto dalla legge sui servizi digitali, e sui suoi piani per aggiornare le sue funzionalità di monitoraggio delle elezioni e dei discorsi civici.

In particolare, la Commissione richiede informazioni sulla libreria di contenuti e sull'interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di Meta, compresi i criteri di ammissibilità, il processo di candidatura, i dati a cui è possibile accedere e le funzionalità.

Il 30 aprile 2024 la Commissione [ha avviato un procedimento formale nei confronti di Meta](#) ai sensi del DSA, che è ancora in corso. Una delle lamentele si è concentrata sulla mancata disponibilità di un efficace strumento di monitoraggio civico e elettorale in tempo reale da parte di terze parti in vista delle elezioni del Parlamento europeo e delle elezioni nazionali, nonché sulle carenze nella fornitura di Meta dell'accesso dei ricercatori ai dati disponibili pubblicamente. Per alleviare le preoccupazioni della Commissione in vista delle elezioni del Parlamento europeo, alla fine di maggio Meta ha implementato nuove funzionalità in *CrowdTangle*, in particolare 27 nuove aree di controllo pubbliche in tempo reale, uno per ogni Stato membro, per consentire il monitoraggio dei dibattiti politici e delle elezioni in tempo reale da parte di terzi. Queste funzionalità sono state ora interrotte.

Meta deve fornire le informazioni richieste entro il 6 settembre 2024. Sulla base della valutazione delle risposte, la Commissione determinerà le prossime tappe, che potrebbero includere misure provvisorie e decisioni di non conformità. La Commissione può anche accettare gli impegni assunti da Meta per porre

rimedio alle questioni sollevate nel procedimento. Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, della legge sui servizi digitali, la Commissione può irrogare sanzioni pecuniarie in caso di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta di informazioni. In caso di mancata risposta, la Commissione può presentare una richiesta formale mediante decisione. In tal caso, la mancata risposta entro il termine potrebbe comportare l'irrogazione di penalità di mora.

INFORMATION TECHNOLOGY

11 Agosto 2024 – Corte di Cassazione: in tema di firma digitale non servono ulteriori accertamenti se l'atto ha estensione pdf.p7m.

Con la sua sentenza 2 agosto 2024, n. 31767 la Suprema Corte di Cassazione – riprendendo un orientamento del 2023 – ricorda che in via generale la mancata presenza della annotazione dell'avvenuta firma digitale su un atto non significa che l'atto non sia stato sottoscritto digitalmente.

In particolare, le firme digitali possono essere di due tipi: la c.d. PAdES-BES o PAdES Part 3 o la CAdES-BES.

Solo nel caso della firma PAdES il file presenta una rappresentazione grafica della firma, mentre nel secondo caso (con la firma CADES, che non ha alcun segno grafico di firma) il file presenta un'estensione .p7m e può essere aperto mediante la funzionalità di verifica offerta dallo stesso software di firma. La stampa di un documento digitale non è mai idonea a rivelare se esso sia stato o meno sottoscritto digitalmente, da chi, quando e se la firma fosse valida al momento dell'apposizione.

La verifica di esistenza e validità della firma digitale può infatti essere effettuata solo con gli appositi software di firma (Dike, Firma Certa, Firma Ok Gold etc.) o attraverso il software ministeriale. O può essere insita nell'estensione stessa del file.

Ai fini della verifica della sussistenza della firma digitale di un atto, non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti qualora risulti in atti che il file abbia estensione pdf.p7m in quanto tale estensione è essa stessa probante dell'avvenuta firma digitale dell'atto.